

Decreto Ministeriale 17 novembre 1990 n. 5214 -

Limitazione dei flussi programmati dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1991

Di concerto con i Ministri dell'Interno, del Bilancio e della Programmazione Economica e del Lavoro e della Previdenza sociale Sentiti il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative la Conferenza Stato regioni;

Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Vista la relazione conclusiva del gruppo di esperti coordinati dal direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

Tenuto conto della necessità di assicurare anzitutto l'occupazione degli immigrati con permesso di soggiorno e attualmente disoccupati;

Considerata, inoltre, la necessità di mantenere l'impegno dello Stato italiano per una efficace politica di asilo, in linea con gli obblighi internazionali e con la tradizione del Paese;

Ritenuto che si possono consentire nuovi ingressi per ricongiungimento nell'ambito del nucleo familiare ristretto, e per soggetti nominativamente chiamati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 943 del 1986 et che rimane ferma la facoltà di far ricorso all'art. 10 della legge n. 943/86;

Che si deve provvedere alla individuazione di uno statuto per i lavori temporanei e stagionali;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno 1991 i flussi programmati in Italia sono limitati ai cittadini stranieri extracomunitari appartenenti alle seguenti categorie: a) richiedenti lo status di rifugiato; b) familiari di cittadini extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi alle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/86; c) cittadini extracomunitari chiamati e autorizzati nominativamente a soggiornare per motivi di lavoro in Italia, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 943 del 1986, purché il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato, e non vi sia possibilità di occupare nel posto di lavoro altro cittadino extracomunitario già regolarmente residente in Italia.

Il Ministero del lavoro, ove ometta di segnalare all'Inps l'attivazione di un rapporto di apprendistato, tempestivamente denunciato all'UPLMO dal datore di lavoro, al fine di porre l'Istituto previdenziale in condizione di accreditare all'apprendista i contributi previdenziali ai sensi dell'art. 28 legge n. 25 del 1955, è tenuto a risarcire il danno patito dall'apprendista che in seguito, divenuto invalido, non possa conseguire la relativa pensione per mancanza del requisito contributivo, tenendo conto che tale responsabilità risarcitoria è limitata al quinquennio di durata massima dell'apprendistato, superato il quale si ha la trasformazione in ordinario rapporto di lavoro con obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi.